

CERTI - LIFT

07 FEB. 2004

Ricevuto



Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 24 luglio 2001

N. prot. 1072/2001

OGGETTO: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero delle Attività produttive). Artt. 6, 13 e 14 d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Interpretazione - Quesito

La Sezione

Vista la relazione n. 785197 del 30 marzo 2001, con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero per le attività produttive) - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - formula il quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Piermaria Piacentini;

Premesso

Con la relazione suindicata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero delle attività produttive) formula un quesito sulla interpretazione da dare agli art. 6, 13 e 14 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, contenente "norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".

07 FEB 2004

2

Ricevuto

In considerazione del fatto che il testo del regolamento non specifica se l'Organismo notificato, che ha il compito di certificare la valutazione di conformità di cui all'art. 6, debba operare per mezzo di un ingegnere, e tenendo presente che ai sensi dei successivi artt. 13 o 14, le verifiche periodiche e le verifiche degli impianti straordinarie devono essere eseguite da soggetti forniti di laurea in ingegneria (pur trattandosi di attività che potrebbe anche essere svolta da tecnici specializzati), l'Amministrazione chiede di conoscere «Se per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, e di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, i tecnici devono essere in possesso di laurea in ingegneria e, nel caso affermativo, se è necessaria anche l'iscrizione all'Albo».

Considerato

In relazione al quesito formulato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si deve rilevare che, per quanto riguarda i compiti di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, è lo stesso regolamento che prevede che i medesimi debbano essere svolti da tecnici forniti di laurea in ingegneria, e che, pertanto, fino ad una eventuale modifica del regolamento, non si può certamente discutere su quale debba essere il titolo di studio dei soggetti che eseguono le verifiche periodiche e le verifiche straordinarie.

Da quanto appena accennato, discende che se - come affermato nella stessa relazione - l'attività in cui si estrinseca la verifica periodica o straordinaria comporta di fatto, un livello di conoscenze e di preparazione probabilmente inferiore a quello previsto per esercitare l'attività di certificazione di conformità di cui all'art. 6 (relativa a componenti di sicurezza prima della loro immissione in commercio), a maggior ragione quest'ultima attività debba, anch'essa, essere svolta da chi sia in possesso del titolo di ingegnere, tenendo

28/04/2003 12:17 06 4885619
28/04/2003 13:15 06-4885619

M.LAV DIV7 COOR.ISP

conto della complessità delle operazioni da compiere e delle finalità che l'attività di certificazione deve perseguire.


Quanto alla necessità dell'iscrizione all'Albo professionale, la stessa, essendo condizione necessaria per l'esercizio della professione, sembra indispensabile ad eccezione dei casi in cui, trattandosi di dipendenti di enti pubblici, l'iscrizione all'Albo professionale sia incompatibile con le disposizioni dell'Ente di appartenenza.

P. Q. M.


nei sensi sopra esposti è il parere della Sezione.

L'estensore
(Piermaria Piacentini)

Il Presidente
(Walter Catalozzi)



Il segretario
(Roberto Mustafà)



CERTI - LIFT

07 FEB 2004

Ricevuto